



**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI GREZZANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana  
per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2018,  
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto  
legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA  
- il Comune di Grezzana a, di seguito denominato "Comune", C.F. 00405260233, rappresentato dal Sindaco pro tempore Arturo Alberti,  
e  
- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

- nel corso del 2018 era stato pubblicato un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni (protocollo 27630 del 9 maggio 2018), a promuovere congiuntamente con la Provincia, accordi di programma per risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità con interventi esclusivi sulle strade provinciali;
- a seguito di tale iniziativa, in data 21 dicembre 2018, era stato sottoscritto l'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "prolungamento marciapiede in località Coda e Vigo frazione di Alcenago " e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale n. 4009 del 5 dicembre 2018 la Provincia aveva impegnato il suddetto contributo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), nell'esercizio 2019, relativamente alla realizzazione dell'opera pubblica, oggetto della compartecipazione finanziaria, e alle condizioni di cui all'accordo;

premesso, altresì, che:

- con nota protocollo del 26 gennaio 2022, provinciale 3853, il Comune di Grezzana ha presentato istanza di maggiorazione del contributo per l'incremento del costo dell'opera e precisamente nella suddetta nota è stato richiesto il cofinanziamento di ulteriori euro 49.000,00 per un totale complessivo di euro 99.000,00;

considerato che:

- la variazione oggetto dell'originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi esclusivi sulle strade provinciali;
- con nota del 1 luglio 2022, protocollo 33093, la Provincia ha riscontrato favorevolmente la richiesta comunale di modificazione dell'oggetto dell'intervento;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2018.

#### Articolo 2

(Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 21 dicembre 2018)

1. All'accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2018 sono apportate le seguenti variazioni:
  - 1.1 L'articolo 2, nei commi 3, 4, viene sostituito dal seguente:
  3. La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 99.300,00 (euro novantanomilatrecento/00).
  4. La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 99.000,00 (euro novantanovemila/00), per la realizzazione della suddetta opera.
  - 1.2 L'articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:
    2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 99.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 pari alla somma direttamente assunta dal comune (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
    3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 99.000,00 al "Comune":
      - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
      - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2018.

#### Articolo 3

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Grezzana  
Il Sindaco Arturo Alberti

Per la Provincia di Verona  
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.